Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 25.2.2021 La Nuova Procedura Civile, 1, 2021



Tardività dell'appello: rilevanza deontologica

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (Nel caso di specie, era stato dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza penale di condanna a sei anni e sei mesi di reclusione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 30 del 25 febbraio 2020 (pubbl. 29.9.2020)

...omissis...

N. 116/15 R.G. RD n. 30/20

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	66
- Avv. Antonio BAFFA	u
- Avv. Davide CALABRO'	u
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Angelo ESPOSITO	"
- Avv. Antonino GAZIANO	u
- Avv. Diego GERACI	ee
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	ш
- Avv. Enrico MERLI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	и
- Avv. Andrea PASQUALIN	ss.
- Avv. Michele SALAZAR	u
- Avv. Priamo SIOTTO	u
- Avv. Celestina TINELLI	и

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Agnello Rossi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. avverso la decisione in data 2/12/14, con la	
quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli gli infliggeva la sanzione disciplinare	
della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;	
Il ricorrente, avv. è comparso personalmente;	
è presente il suo difensore avv.	
Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;	
Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin ;	
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;	
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.	

<u>FATTO</u>

1. L'oggetto del ricorso ha impugnato, con ricorso depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 6.2.2015, la decisione in data 2.12.2014 di quel Consiglio dell'Ordine con la quale gli è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi quattro. Con tale provvedimento il Consiglio dell'Ordine aveva pronunciato in relazione al seguente addebito: perché con il proprio comportamento omissivo lasciava decorrere inutilmente i termini per" l'impugnazione della sentenza di condanna di Pisa, ledendo la dignità e il decoro della Classe Forense. In Napoli in data antecedente e prossima al 22.5.2012". 2. Il procedimento Con esposto depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa in data esponeva quanto segue. Nel 2010 era stato coinvolto in un procedimento penale nel quale era accusato di maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale nei confronti della compagna di . In tale procedimento era stato difeso dall'avv. condannato, in primo grado, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione. Secondo le intese l'avv. avrebbe dovuto proporre l'appello. Aveva tuttavia ricevuto dal Tribunale di Pisa dei provvedimenti dai quali risultava che la sentenza era passata in

L'esposto veniva trasmesso al Consiglio dell'Ordine di Napoli, luogo di iscrizione dell'avv. , il quale, richiesto di chiarimenti, deduceva quanto segue con memoria depositata in data 8.2.2013.

Aveva assistito il nel procedimento penale in questione. Nel corso di tale procedimento aveva anche ottenuto dal Tribunale per i Minori di Firenze il diritto di vedere il figlio, negatogli dalla madre parte civile nel procedimento penale. Il 7 marzo 2012 il Tribunale di Pisa aveva condannato il alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, fissando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione. Il 12 maggio 2012 aveva chiesto copia della sentenza e dei verbali stenotipici al fine "del completamento dell'Appello, parzialmente preparato". Solo in data 22 maggio 2012 gli era pervenuta la documentazione, "giacché le Poste Italiane S.p.A. avevano consegnato la raccomandata per la richiesta delle copie solo in data 17.05.2012, senza che lo scrivente difensore ne avesse contezza, in quanto la cartolina di ritorno perveniva solo in data 22.05.2012. ... Immediatamente, lo scrivente notiziava la Cancelleria della situazione, giacché il giorno 21.05.2012 era l'ultimo giorno per la presentazione dell'appello, richiedendo formalmente di essere rimesso in termini per un imprevisto non dipendente dalla volontà del difensore. ... Ovviamente, non avendo certezza sulla positività dell'istanza, questo difensore proponeva appello, depositandolo nell'immediatezza dell'inoltro della istanza di rimessione in termini ...". Già in passato si era trovato in situazione analoga e in quel caso era stato rimesso nel termine, mentre, nel caso del , il Tribunale di Pisa aveva rigettato l'istanza "asserendo che era fatto notorio che le Poste Italiane S.p.A. fossero non tempestive e che era onere del difensore richiedere le copie con largo anticipo, a causa ed in conseguenza di tale status quo". Non essendo cassazionista aveva così accompagnato il presso lo studio di un Collega abilitato a patrocinare dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, l'avv. proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di diniego della rimessione nel termine. Dichiarava di ritenere "di aver fatto tutto quanto era in suo potere per poter la più piena e totale difesa" e "che il ritardo ... non è per garantire al nulla imputabile al difensore, poiché non è nel potere del difensore impedire che un terzo ritardi la consegna di corrispondenza". Chiedeva l'archiviazione.

Veniva fissata la trattazione dibattimentale all'esito della quale il Consiglio dell'Ordine riteneva la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

3. La decisione impugnata

Il Consiglio dell'Ordine di Napoli ha così motivato la decisione.

L'addebito di aver lasciato decorrere il termine per l'impugnazione è provato *per tabulas* e non risulta contestato, quanto meno in ordine alla successione degli eventi che hanno determinato il passaggio in giudicato della sentenza.

Il comportamento dell'avv. appare censurabile, posto che egli aveva lasciato trascorrere inutilmente il lungo lasso di tempo dal 7.3.2012 (dalla della pronuncia della sentenza) al 12.5.2012 (data della richiesta delle copie) "senza concretamente attivarsi per

acquisire copia della sentenza da impugnare e dei verbali stenotipici e, soprattutto, senza depositare il pur possibile atto d'appello in assenza delle motivazioni, richiedendo la predetta documentazione con l'incerto mezzo della raccomandata con a.r. alla cancelleria del Tribunale, in attesa della quale spiravano i termini per l'impugnazione". La responsabilità era stata riconosciuta anche dal Tribunale, con il rigetto dell'istanza di rimessione nel termine. Il comportamento dell'avv. ha così integrato il negligente e ritardato compimento di atti inerenti al mandato, derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, e merita di essere sanzionato. "La complessiva valutazione della condotta posta in essere dall'incolpato, tenuto conto del comportamento corretto e collaborativo adottato anche in sede procedimentale, fa ritenere congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi quattro".

4. Il ricorso dell'avv.

Nell'impugnare detta decisione l'avv. esordisce dichiarando di non contestare "la sussistenza di responsabilità disciplinare, di fatto ammessa dallo stesso incolpato, né la tipologia della sanzione adottata", ma la "quantità" dell'una e dell'altra.

Censurabile è innanzi tutto l'affermazione secondo cui l'impugnazione avrebbe potuto essere depositata anche in assenza della motivazione, dal momento che l'incolpato aveva correttamente ritenuto di non poter impugnare senza conoscere il ragionamento logico-giuridico a fondamento della decisione, il che non solo manifesta scrupolo e seria diligenza, ma è addirittura giuridicamente doveroso.

Il Consiglio non ha poi considerato l'attività posta in essere dall'avv. dopo la scadenza del termine per l'appello: egli ha comunque depositato l'atto d'appello, proposto istanza di rimessione nel termine, citando anche un precedente favorevole, e, dinanzi al rigetto, l'ha reiterata con nuova motivazione. La tesi a supporto delle istanze di rimessione nel termine si fondava su un inadempimento del servizio postale che aveva impiegato molti più giorni del dovuto per recapitare alla Cancelleria del Tribunale la richiesta di copia degli atti, talché la ratio delle richieste non era "palesemente assurda o aliena ai principi di diritto".

Così come non ha considerato che l'avv. si è poi adoperato per far proporre ricorso per cassazione avverso il diniego della rimessione nel termine.

Ancora: manca "nella decisione un'espressa evidenziazione che trattasi di condotta colposa e non dolosa".

Inoltre il Consiglio dell'Ordine non ha debitamente considerato che l'avv. non aveva dimenticato di appellare, ma si era preoccupato di munirsi della documentazione necessaria proprio per proporre l'impugnazione, dimostrando attenzione e cura nell'assolvimento del mandato.

Non ha poi effettuato una valutazione estesa anche ai precedenti disciplinari.

Chiede la riduzione della sanzione della sospensione al minimo di mesi due o comunque la sua sensibile riduzione.

<u>DIRITTO</u>

5. La decisione sul ricorso dell'avv.

Il ricorso è parzialmente fondato e conduce alla riduzione della sanzione irrogata. I fatti risultano chiari.

Il 7 marzo 2012 il Tribunale di Pisa condannava (tra l'altro) alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, riservando 30 giorni per il deposito della motivazione (non 90, come indicato nella decisione impugnata).

Risulta dalla sentenza del Tribunale di Pisa, in atti, che il deposito è poi avvenuto il 19 marzo 2012.

Il termine per appellare scadeva dunque il 21 maggio 2012.

In data 12 maggio 2012 l'avv. spediva alla Cancelleria del Tribunale di Pisa la richiesta si copia del verbale stenotipico e della sentenza; tale richiesta veniva ricevuta dalla Cancelleria il 18 maggio successivo (quanto precede risulta dalla copia della richiesta, dalla ricevuta di spedizione e dall'avviso di ricevimento, acquisiti dal Consiglio dell'Ordine nel corso della trattazione dibattimentale).

L'avv. afferma che la documentazione richiesta gli è pervenuta il 22 maggio successivo (nella domanda di rimessione in termini allegata *sub* 7 alle deduzioni difensive dell'8.2.2013 di cui sopra è indicata la data del 21 maggio quale data di arrivo della documentazione), quando il termine per l'appello era già scaduto.

In questa situazione appare integrata la responsabilità dell'incolpato, che risulta essere stata essere ritenuta dal Consiglio dell'Ordine innanzi tutto in relazione all'art. 38 cod. deont. previg..

L'incolpato non contesta detta responsabilità, talché (anche senza entrare nel merito della questione dell'impugnazione senza la conoscenza della motivazione) appare sufficiente osservare che non solo l'avv. avrebbe dovuto attivarsi sollecitamente nel richiedere la copia della documentazione necessaria e non 9 giorni prima della scadenza del termine, ma che, approssimandosi detta scadenza senza che fosse pervenuta tale documentazione, avrebbe dovuto assumere le iniziative del caso, quali un accesso personale o di un incaricato alla Cancelleria.

E ciò anche in considerazione della gravità della pena inflitta al suo assistito.

Occorre solo aggiungere che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, il Consiglio dell'Ordine risulta avere valutato l'intero contegno dell'avv. ("tenuto conto del comportamento corretto e collaborativo adottato *anche* in sede procedimentale") e che, seppure è vero che l'incolpato si è adoperato per tentare di *recuperare* il termine perduto,

le ragioni da esso svolte, fondate su un preteso ritardo delle poste e su un assunto precedente, non appaiono apprezzabili dinanzi ai minimi obblighi di diligenza sopra ricordati.

La fattispecie contemplata dalla norma che risulta ritenuta innanzi tutto applicabile dal Consiglio dell'Ordine di Napoli (art. 38 cod. deont. previg.) è ora prevista dall'art. 26, c. 3, del nuovo codice deontologico, con indicazione della sanzione edittale della censura.

Tuttavia l'applicazione dell'art. 65, c. 5, ultimo periodo, della legge n. 247 del 2012 non consente la derubricazione della sanzione della sospensione in una sanzione minore per due motivi: da una parte perché è lo stesso ricorrente a chiedere la mera riduzione della sospensione, dall'altra perché l'oggettiva gravità della condotta, che si è tradotta nel passaggio in giudicato di una pesante sentenza di condanna, comunque giustifica l'aggravamento della sanzione edittale.

Al mero fine di adeguare in concreto la sanzione alla condotta tenuta dall'incolpato, che ha anche documentato di avere risarcito il danno, si ritiene congrua la riduzione della sospensione a mesi tre.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione a mesi

tre di sospensione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2017;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 25 febbraio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria